



## POLITECNICO DI BARI

### CONTRATTO

relativo all'appalto di esecuzione di esecuzione dei "Lavori di parziale ristrutturazione del Laboratorio Grandi Modelli Idraulici del DICATECh" in attuazione dell'intervento PNRR "KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE FOR RECOVERY AND RESILIENCE, AREA ESFRI PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING"

(CUP: I57G21000040001 - CIG: A03A8CD35F)

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

Il **POLITECNICO DI BARI** (codice fiscale 93051590722 e partita IVA 04301530723), con sede legale in Bari (BA) alla via Giovanni Amendola 126/b, CAP 70126, rappresentato dal Dott. Sandro Spataro, nato a Bari (BA) il 08/05/1970, non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale del Politecnico di Bari, domiciliato per la carica in Bari (BA) - Via Amendola n. 126/b – 70126;

E

La Società **EFFAR S.r.l.** (codice fiscale e partita IVA 07540150724) con sede legale in Bari (BA) alla Via O. Respighi n. 67 – CAP 70132, rappresentata dal Sig. Fabio Armenise, nato a [REDACTED] il [REDACTED] – codice fiscale [REDACTED], nella sua qualità di Legale rappresentante della Società;

### PREMESSO CHE

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
- ai sensi del Decreto di cui sopra, il Ministero dell'università e della ricerca è assegnatario di risorse per l'attuazione degli interventi del PNRR nell'ambito della Missione 4 - Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" (di seguito "M4C2"), per complessivi euro 11,44 miliardi;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 ha assegnato al Ministero dell'Università e della Ricerca, 1.580.000.000,00 euro per il finanziamento di un "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" nell'ambito della Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1 del PNRR;
- in risposta all'avviso di cui al Decreto Direttoriale 28 dicembre 2021, n. 3264 (Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da



finanziare nell'ambito del PNRR) e la Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", alla scadenza dei termini fissati, sono state presentate 39 proposte progettuali, ammesse con riserva alla fase di valutazione tecnico-scientifica di cui all'art. 10, comma 2, del Decreto Direttoriale 28 dicembre 2021 n. 3264;

- con Decreto Direttoriale n. 104 del 20 giugno 2022, è stata approvata la "Graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili – Panel PSE – D.D. 3264/2021";
- con D.M. n. 123 del 21/06/2022 il progetto "KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE FOR RECOVERY AND RESILIENCE, AREA ESFRI PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING" è stato ammesso a finanziamento;
- con D.D. n. 978 del 07/12/2023, venivano approvati gli atti di gara ed autorizzata, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, l'indizione di una procedura negoziata senza bando per l'affidamento dell'appalto di esecuzione dei "Lavori di parziale ristrutturazione del laboratorio grandi modelli idraulici del DICATECH" in attuazione dell'intervento PNRR "KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE FOR RECOVERY AND RESILIENCE, AREA ESFRI PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING", avente un importo complessivo da porre a base d'asta pari a € 226.005,52, di cui € 106.943,01 per lavori soggetti a ribasso, € 113.788,45 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e € 5.274,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per Legge, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- in data 12/12/2023 è stata avviata sulla piattaforma telematica Tuttogare la gara ID 141, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 22/12/2023 e invitando a n. 5 (cinque) operatori economici individuati in base a indagini di mercato;
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte pervenivano n. 3 (tre) offerte;
- con D.D. n. 1021 del 22/12/2023 è stato nominato il Seggio di Gara incaricato della verifica della documentazione amministrativa nonché dell'esame delle offerte economiche pervenute;
- il Seggio di gara nella seduta del 22/12/2023 ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore dell'Operatore economico EFFAR S.r.l. con sede legale in Bari (BA) alla Via O. Respighi n. 67 – CAP 70132 (P.IVA.: 07540150724), avendo offerto un ribasso del 36,250 % sull'importo ribassabile posto a base d'asta;
- con D.D. n. 1024 del 22/12/2023 è stato approvato l'operato e gli atti del Seggio di gara e, per l'effetto, l'appalto in parola è stato aggiudicato in favore della Società EFFAR S.r.l. con sede legale in Bari (BA) alla Via O. Respighi n. 67 – CAP 70132 (P.IVA.: 07540150724) e veniva approvato il Quadro Economico, rimodulato a seguito dell'esito della procedura di gara, per l'importo complessivo di contratto pari ad € 187.238,68 (Euro centoottantasettemiladuecentotrentotto/68), oltre IVA come per Legge - di cui € 113.788,45 per costo della manodopera e € 5.274,06 per oneri della sicurezza - corrispondente a un ribasso del 36,250 % (trentasei/250 per cento) sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso;
- con il medesimo decreto di cui sopra, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020, è stata autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale previsti per la partecipazione alla procedura;
- con D.D. n. 948 del 29/11/2023, l'ing. Luigi Pratola è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in oggetto;
- sono state effettuate tutte le verifiche previste per il possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale in capo alla Società EFFAR S.r.l., con



- esito positivo, come risultante agli atti del Politecnico;
- veniva sottoscritto in sede di gara il Patto di Integrità tra questo Politecnico e l'Operatore economico EFFAR S.r.l.;

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

I predetti componenti, come sopra identificati, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Politecnico di Bari, di seguito "Politecnico", dà e concede alla Società EFFAR S.r.l., con sede legale in Bari (BA) alla Via O. Respighi n. 67 – CAP 70132 (P.IVA.: 07540150724), così come sopra costituito e rappresentato - che accetta - l'appalto di esecuzione dei "*Lavori di parziale ristrutturazione del laboratorio grandi modelli idraulici del DICATECH*".

#### **ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO**

Per l'appalto di cui al precedente art. 1, il Politecnico corrisponderà l'importo complessivo di € 187.238,68 (Euro centoottantasettemiladuecentotrentotto/68), oltre IVA come per Legge - di cui € 113.788,45 per costo della manodopera e € 5.274,06 per oneri della sicurezza - determinato dall'applicazione di un ribasso pari al 36,250 % (trentasei/250 per cento) sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso.

#### **ART. 3 – ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Il Politecnico eserciterà la vigilanza ed il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori tramite il Direttore dei Lavori, il quale ha poteri direzione e controllo tecnico-contabile dei lavori ed è interlocutore in via esclusiva dell'Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni oggetto del presente contratto siano eseguite a regola d'arte, secondo le specifiche previste dal capitolato delle prestazioni e con l'impiego di personale dotato di adeguata specializzazione.

#### **ART. 4 – TERMINI DI ESECUZIONE, SOSPENSIONI, RIPRESE, PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 112 (centododici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza.

Ai sensi dell'art. articolo 5, commi 1, 2, 5 e 6 del D.L. n. 76/2020, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.



La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del progetto.

Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4.

Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 76/2020 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al primo paragrafo, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ultimazione delle lavorazioni oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 121, comma 9 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile al Politecnico di Bari, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, il risarcimento di una somma quantificata in base ai criteri di cui all'art. 8, comma 2 all. II.14 del Codice, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine sopra indicato, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1 per mille (Euro UNO ogni mille) dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in materia di risoluzione del contratto.

La penale irrogata è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

## **ART. 5 - CONTABILIZZAZIONE**

Il presente contratto è stipulato "a corpo".

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 80.000,00 (Euro ottantamila/00).

I pagamenti sono disposti nei termini sottoindicati previo accertamento da parte del D.L., della regolarità



della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nel capitolato.

Al momento dell'adozione di ciascun SAL da parte del Direttore dei Lavori, verranno effettuate le opportune verifiche in merito al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli obblighi assunti nel presente contratto, in merito al rilascio della documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali, in merito ai controlli di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente ed in merito ai controlli interni di gestione ordinari.

Il Politecnico di Bari provvederà ad effettuare i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni Stato di avanzamento dei Lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Ai sensi dell'art. 120 comma 12, del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice, ai fini dell'opponibilità al Politecnico di Bari, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso il Politecnico cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.

#### **ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation EU* di cui alle premesse e avverrà su presentazione di regolare fattura. La stessa dovrà essere intestata al Politecnico di Bari, Via Amendola 126/b – Bari (Codice Fiscale: 93051590722 – P. IVA: 04301530723) ed inviate esclusivamente in formato elettronico, ai sensi della legge 24.12.2007, n. 244, avendo cura di indicare, a pena di nullità:

1) Codice univoco ufficio: DBRV9G;

2) Oggetto dell'appalto: Lavori di parziale ristrutturazione del Laboratorio Grandi Modelli Idraulici del DICATECH" in attuazione dell'intervento PNRR "KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE FOR RECOVERY AND RESILIENCE, AREA ESFRI PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING" NextGenerationEU - M4 C2 "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1;

3) CIG: A03A8CD35F;

4) CUP: I57G21000040001.

Le fatture che perverranno prive degli elementi indicati ai precedenti punti non potranno essere accettate e saranno pertanto respinte.

Ai sensi dell'art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale l'IVA sarà





riscuotere.

Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **ART. 8 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA**

L'appaltatore dovrà predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato - in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali - in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Ente appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
- qualora esigenze legate ad a viabilità, manifestazioni, attività e servizi siano incompatibili con la fase di lavorazione prevista.
- qualora condizioni meteo stagionali siano incompatibili con la buona regola d'arte per la lavorazione prevista.

Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

#### **ART. 9 – REVISIONE DEI PREZZI**

Si procederà alla revisione prezzi alle condizioni e nei termini indicati dall'art. 60 del Codice.

Ai fini del calcolo della variazione prezzi, si utilizzeranno gli indici di cui all'art. 60, co. 3, lett. a) del Codice.



La revisione prezzi sarà effettuata sulla base di apposita istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Progetto e formalizzata con successivo decreto del Direttore Generale.

#### **ART. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

Il Politecnico può introdurre le modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, ai sensi del co. 9 del suddetto articolo, il Politecnico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il contratto, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice non può essere ceduto, a pena di nullità.

Ai fini della disciplina del subappalto si applicano le norme contenute nell'art. 119 comma 11 del Codice. Il Politecnico, ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Politecnico acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza e degli obblighi retributivi e contributivi, previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le funzioni di cui all'art. 31 comma 2 lett. d dell'allegato II.14 del Codice.

#### **ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA**

L'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 117, co. 1 del Codice, apposita garanzia definitiva, sotto forma di polizza fideiussoria n. 505340589, dell'importo di € 100.172,69 emessa in data 16/01/2024 dalla Società Allianz S.p.A. con sede legale in Milano (MI) alla Piazza Tre Torri, 3 - P.IVA 01333250320.

La suddetta garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.





Il Politecnico può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Potrà altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all'art. 117 comma 9 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell'art. 116 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E., le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la garanzia definitiva dovrà, altresì, essere espressamente intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

### **ART. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA**

L'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 117, co. 10 del Codice, la polizza assicurativa n. 505340654, emessa in data 08/02/2024 dalla Società Allianz S.p.A. con sede legale in Milano (MI) alla Piazza Tre Torri, 3 - P.IVA 01333250320.

La polizza di assicurazione di cui sopra, copre i danni subiti dal Politecnico di Bari a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Inoltre, assicura il Politecnico di Bari contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Politecnico.

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza



dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restando del tutto esonerato il Politecnico di Bari.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione del contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al R.U.P.

Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 9 comma 2 dell'all.II.14 del Codice.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **ART. 14 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.



L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- b) ad assumere responsabilità verso questa Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub appaltatori, per quelle opere per le quali tale rapporto è ammesso, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti;
- c) a versare i contributi previsti dalla normativa vigente nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro;
- d) i lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene. In particolare, la Società appaltatrice ha i seguenti obblighi: osservare e adempiere alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e di denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. La Società è tenuta a mantenere, in corso di validità del presente Contratto, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- e) a garanzia delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, su ciascuna rata di acconto verrà applicata la ritenuta dello 0,50%. A valere sulle ritenute, questa Stazione appaltante disporrà il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto dopo l'approvazione del collaudo, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato a questa Stazione Appaltante eventuali inadempienze;
- f) alla comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività, per la precoce individuazione di scostamenti;
- g) il Politecnico e la Società appaltatrice si impegnano a rispettare le disposizioni, per quanto compatibili, contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013 nonché nel Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari, emanato con D.D. n. 582 del 28.09.2018 e consultabile al seguente URL: [https://www.poliba.it/sites/default/files/codice\\_etico\\_e\\_di\\_comportamento\\_del\\_politecnico\\_di\\_bari\\_0.pdf](https://www.poliba.it/sites/default/files/codice_etico_e_di_comportamento_del_politecnico_di_bari_0.pdf);



- h) il Politecnico e la Società appaltatrice dichiarano di essere consapevoli che la violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento, accertata dall'Autorità disciplinare competente, dà luogo alla risoluzione del rapporto nonché a responsabilità disciplinare;
- i) il Politecnico e la Società appaltatrice accettano e si impegnano a rispettare tutte le norme del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 7/12/2012 tra il Politecnico di Bari e la Prefettura di Bari, e ad accettare espressamente tutte le clausole (da n.1 a n. 9) elencate in allegato al suddetto Protocollo, reperibile al seguente URL: <http://www.poliba.it/sites/default/files/amministrazione-e-servizi/Protocollo%20d%27intesa%20anticorruzione%20Poliba-Prefettura%20Bari%20del%2007.12.2012.pdf>;
- j) la Società appaltatrice dichiara di non aver conferito incarichi o aver attivato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni. Dichiara inoltre di essere consapevole che, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **ART. 15 – RISPETTO DEL PRINCIPIO “DO NO SIGNIFICANT HARM”**

L'impresa appaltatrice, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Appalto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

#### **ART. 16 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 13 a 15 dell'Allegato II.14 al dlgs. 36/2023.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 1, co. 1 del D.L. 76/2020, in deroga alle procedure ordinarie, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo D.L. di cui sopra. Pertanto, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b).

Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio



dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l'art. 122 del Codice e l'allegato II.14 del Codice nonché quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto.

#### ***Risoluzione del contratto per grave inadempimento***

Quando il D.L. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita dei lavori, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:

- a) l'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l'Amministrazione;
- b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.

Il Politecnico di Bari si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.

Su indicazione del R.U.P., il D.L. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.

#### ***Risoluzione del contratto per grave ritardo***

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.L. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Politecnico risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### ***Ulteriori casi di risoluzione del contratto***

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Patto di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 122 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.

Inoltre, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999 e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.

#### ***Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile***

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del D.L. oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
- b) per mancata ripresa dei lavori a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.L. o dal



R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.

#### ***Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto***

Il R.U.P. nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.L. curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 dell'all. II.14 del Codice, La Commissione incaricata della verifica di conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove il Politecnico non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.

#### **ART. 18 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Politecnico di Bari, ai sensi dell'art. 123 del Codice, recede dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Politecnico prende in consegna le opere e verifica la regolare esecuzione delle stesse.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dal Politecnico sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal D.L. e deve mettere i magazzini a disposizione del Politecnico nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

#### **ART. 19 – ALLEGATI AL CONTRATTO**

Formano parte integrante del presente contratto, seppur allo stesso non materialmente allegati, tutti gli elaborati progettuali che restano custoditi in formato digitale presso il Politecnico di Bari - Settore Servizi Tecnici nonché l'offerta economica presentata dall'Appaltatore.

#### **ART. 20 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, si procederà in prima istanza all'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del Codice. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale e la controversia sarà decisa in via esclusiva dal Foro di Bari.

#### **ART. 21 – NORME DI RINVIO**

Per quanto previsto e convenuto nel presente Contratto, le parti si riportano alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023, al Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, al Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000, per quanto applicabile, alla Legge



136/2010 e ss.mm.ii., alla Legge e al *Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato* (R.D. 18.11.1923 n. 2440 e R.d. 23.05.1924 n. 827 e ss.mm.ii.), al *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità* del Politecnico di Bari, nonché al Codice Civile e alle disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di opere pubbliche, in quanto applicabili.

#### **ART. 22 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 18, co. 10 del Codice, sulla base della tabella di cui all'allegato I.4, il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato in € 120,00 (Euro centoventi/00). Tale pagamento dovrà essere effettuato in modalità telematica, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

EFFAR S.r.l.  
Il Legale rappresentante  
*Sig. Fabio Armenise*

POLITECNICO DI BARI  
Il Direttore Generale  
*Dott. Sandro Spataro*



Firmato digitalmente da:  
**ARMENISE FABIO**  
Firmato il 27/02/2024 17:20  
Seriale Certificato: 439160  
Valido dal 18/05/2021 al 18/05/2024  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



SPATARO SANDRO  
27.02.2024 12:22:24  
GMT+01:00

Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, predisposto, conservato e firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, dal Dott. Sandro Spataro, Direttore Generale del Politecnico di Bari e dal Sig. Fabio Armenise, Legale rappresentante della Società EFFAR S.r.l.